GIUNTA ALLA SCRITTURA

PER

D. VINCENZA MARIA GUADAGNI.

UN Ministro quanto esimio per la dottrina, e per l'ampiezza delle sue conoscenze, altrettanto grave, e rispettabile per la virtù, nell' informo fattogli a favore di D. Vincenza Guadagni sveglio una opposizione, la quale parve che avesse colpito il di lui animo, e richiamata la sua attenzione. Per non mancare alla difesa della nostra Cliente conviene a noi soddisfare a questo motivo, dal di cui schiarimento ella si ripromette l' esito felice della causa sua.

OBJEZIONE.

BEnchè non vi sia dubbio, che i figli di Felice Guadagni, e Silvia Ciani fussero invitati *ex propria persona* a succedere ne' beni donati *contemplatione matrimonii* ai loro genitori dall' Arciprete D. Giuseppe Guadagni, pur non pertanto debbon succedere non già i soli figli che trovaronsi superstiti al punto della morte de' loro Genitori, ma debbono concorrere eziandio i renunziatarj di que' figli che ad essi trovaronsi predefonti. L' indole de' fedecommessi convenzionali esige, che il dritto de' chiamati si tramanda agli eredi o a loro cessionarj, benchè essi premuojano prima di adempirsi, ed avverarsi la condizione, donde il loro acquisto dipende. Questa teoria è da legge espressa stabilita. Una chiara Giurisprudenza suggerisce, che *in contractibus spes transmittitur ante eventum conditionis*; e questa è la gran differenza che distingue e separa le convenzioni tra vivi, e gli atti di ultima volontà. Essendo così, sembra evidente, che D. Ignazio, e D. Gio. Lorenzo Guadagni abbiano dritto di chiedere non meno le quote che alle persone loro van dovute, ma anche quelle di Feliciano, ed Anna Guadagni, i dritti de' quali in vigor delle rinuncie essi rappresentano. Ecco brievemente delineata quella obiezione, su di cui contano assai gli avversarj. Ma vediamo se essa regge ai sicuri calcoli della ra-

ragione , ed alle circostanze individuali della contesa . Noi rispondiamo in tre modi , e ciascuna delle risposte che daremo valerà a dimostrare e nel dritto e nel fatto quanto sia vana , ed inefficace questa opposizione.

PRIMA RISPOSTA.

LA massima legale, la quale suggerisce, che *spes transmittitur* nelle convenzioni tra vivi *etiam ante eventum conditionis* , e giova agli eredi ed a' cessionarj del chiamato , vale soltanto laddove si tratta di condizione estrinseca, o di avvenimento, che non sia coerente alla persona stessa. Ma qualora si trattasse di una condizione *quæ personæ cohæret* , e che dalla medesima non può andar disgiunta, allora la stipula condizionale non si tramanda a chi che sia , in guisa che se lo stipulante morisse pria di avverarsi quell' avvenimento, essa rimane svanita , ed estinta, e niuna utilità trasmette all' erede , o ad altra persona , che rapresentasse i dritti dello stipulatore . Se taluno promettesse mille a Sempronio a condizione di prender Caja per moglie , o pure a legge di prender la laurea dottorale , *promitto tibi mille* , *si Cajam uxorem duxeris* , *aut si litteris imbutus fueris* , *vel laurea ornatus fueris doctoris* , è evidente che morendo lo stipulante pria che tali condizioni si adempiano, non può il dilui erede aspirare al con-

seguimento di quella promessa, che al donante si era fatta. La ragione plausibile di ciò nasce appunto dal riflettersi, che siccome quelle condizioni riguardano certa disegnata persona, cui *cohærent*, non possano per ciò da quella distaccarsi in guisa chè estinta la persona, che riguardavasi, resta anche svanita la stipula, e la condizione che a quella persona unicamente era congiunta. Questa distinzione ben si trae da un bel luogo del Giureconsulto Scevola nella legge *qui Romæ §. Agerius ff. de V.O.*, e sul comento di questa legge gl'interpetri li più sensati la illustrano, e la rischiarano egregiamente. Noi in contestazione di questa si cura dottrina addurremo quel che sulle idee della legge ne scrissero non meno gli scrittori della scuola del Foro, che gl'interpetri culti, ed eruditi.

Nella *L.* 3. §. *fin. D. quibus modis ususfructus amitt.* si stabilisce la massima, che tutto ciò che è attaccato alla persona, si estingue colla morte: *Morte quoque amitti usumfructum non recipit dubitationem, cum jus fruendi morte extinguatur, SICUTI SI QUID ALIUD, QUOD PERSONAE COHÆREAT*. La *L.* 17. *D. de Rebus dubiis* figura il seguente caso. Una donna nel promettere la dote ad una figlia aveva pattuito col genero, che premorendo a lei la figlia, la dote dovesse ritornare a se. La contingenza avvenuta fu, che cotesta figlia morì insieme colla madre. Quindi gli eredi della madre pretesero il ritorno della dote in vigor

gor del patto. L'Imperatore Antonino decise che no, perchè non erasi verificato il caso del patto riversivo non essendo la madre sopravissuta alla figlia. Eccone le parole: *Quod de paritur mortuis tractamus, & in aliis agitatum est; ut ecce si mater stipulata esset, dotem a marito mortua filia in matrimonio sibi reddi, & simul cum filia periisset, an & heredibus matris actio ex stipulatu competet, & D. Pius rescripsit non esse commissam stipulationem, quia mater filiæ non supervixit.*

Simile è il caso della *L. Qui Romæ §. Agerius*, e della *L. cum petiero D. de V. O.*. E quindi il dotto Alessandro sul comento a detta Legge *n.* 4. sostiene che quando *conditio apponitur in persona stipulatoris* mancando in questo caso la condizione per la premorienza dello stipulatore, niente rimane di quel dritto eventuale, che possa agli eredi dello stipulante trasmettersi, giacchè il testo del §. *ex conditionali* non parla di quelle condizioni, che *resident in persona stipulatoris*, e che per la di lui morte mancano, ma parla solo di quelle che sono estrinseche. Così anche scrive il dotto Giovanni Fabro sul comento di detto §. *ex conditionali* sulle istituzioni tit. XVI. lib. III., le di cui parole in grazia della brevità non trascrivo.

Al pensare della Scuola di Bologna e del foro va unisono quello degl'Interpetri eruditi, i lumi de'quali hanno rischiarata egregiamente la Romana Giurisprudenza. Il grave, e dotto Alciato, che alla vasta dottrina

 del

del Foro fu il primo a congiungervi la luce brillante dell' erudizione culta, ed elegante, maneggiando un caso analago al presente, disselo chiaramente. Eccone la dottrina. *Numquam conditio aut qualitas uni personæ adhærens censetur repetita* (1).

Queste idee solide, e plausibili seguì pure il valentissimo Francesco Duareno, che scrisse a tal modo. *Quibus illud quoque addendum est, quod cum tale est factum, ut personæ cohæreat, nec promiscue a quovis impleri possit, tunc conditionis implementum ad hæredem non transire, veluti in Capitolium ascendere, liberalibus studiis imbui, & cætera id genus innumerabilia* (2). E con simil dottrina l' elegantissimo Francesco Balduino scrive, contestando la stessa teoria: *Cum hic generaliter de conditione loquatur Justinianus, merito rejicitur commentum vulgaris distinctionis, quæ tradit hunc locum tantum pertinere ad conditionem, ut loquuntur casualem, aut mixtam, non autem ad eam, quæ in potestate nostra fuerit ... interea tamen fatendum est, conditionem, quæ prorsus adhæret personæ, non posse ab ea separari; sed cum ea perire, cum magna sit inter personas differentia* (3). Or se la condizione della chiamata de' figli di Silvia Ciani, e

(1) *Alciat. Respons. lib. VIII. cons. 3. n. 26.*
(2) *Duaren. Comment. ad L. Qui Romæ §. Agerius D. de V. O. Tom. 3. pag. 155. Edition. Lucens.*
(3) *Balduinus Commentar. ad Instit. lib. III. tit. XVI. verb.* ex conditionali.

e Felice Guadagni dipendea dall' incerto avvenimento, cioè se essi sarebbero ai Genitori sopravissuti, se questa condizione *adhæret* alla loro persona, chi oserebbe sostenere, che tal condizione siasi tramandata agli eredi, o a rinunziatarj? E' questo un assurdo legale, che non merita ascolto dalla gràvità del Magistrato.

Ma vi è dippiù: Acciocchè possa il dritto nascente dalle stipule condizionali tramandarsi all' erede dello stipulante bisogna, che la condizione si adempia; ma quando la condizione non si avvera, la stipula *ob defectum conditionis* si estingue, e resta vuota di effetto. Dunque se nel caso presente la chiamata de' figli di Silvia Ciani, e Felice Guadagni dipendea dall' avveramento di quella contigenza, cioè se essi sopraviveano a' loro Genitori, se questo caso non è avvenuto in persona di Feliciano, ed Anna Guadagni che premorirono, sembra evidente, che mancata la condizione, essi niente acquistarono, e nulla trasmisero ai loro Cessionarj. Così ragionava con sensatezza, e profondità l'Alciato: *Hinc apparet nihil obstare, quod alias contractus conditionales transmittantur in hæredes; quia hoc unum est, quando conditio deinde evenit, & ita loquitur Textus in dicto §. ex conditionali tit. de V.O. Sed in casu nostro defecit per mortem Michaelis supervivente Petro* (1). Ed ecco di-

(1) *Alciatus Responsorum lib. VIII. cons. 3. n. 21. in fin. & 22.*

dimostrato, che tanto se si riguarda la indole della condizione che *personæ adhærebat*, quando se si pon mente al suo inadempimento; la stipula di cui si tratta rimase estinta, e niuna ragione ha potuto tramandare a' renunciatarj.

SECONDA RISPOSTA.

E' Degno di grave considerazione, che i figli di Silvia Ciani, e Felice Guadagni non erano nati in tempo della stipula della donazione *contemplatione matrimonii*. Essi dunque non furono i stipulanti. Egli è vero, che il donante li contemplò particolarmente, ma come questa chiamata dee intendersi *ordine successivo*, è evidente che il principio del loro acquisto cominciava nel punto che i loro Genitori finivan di vivere. Or se il donante chiamò a succedere i figli de' conjugi donatarj, che a loro rimanevan superstiti, pare che la stipula guardi unicamente il punto della morte, chiamando li superstiti, ed escludendo coloro che si trovavano predefonti a' loro genitori. L' utilità della stipula adunque non riguardò i figli de' conjugi donatarj απλωσ, *simpliciter*, ma fu diretta soltanto a coloro che avean la fortuna di sopravivere. Come dunque gli eredi o rinunciatarj di quei figli che non furono contemplati, possono pretendere porzione veruna in danno di quei in grazia de' quali la stipula fu unicamente indirizzata?

In fatti se il donante contemplò i figli superstiti de' conjugi donatarj, da ciò manifestamente traluce, che egli escluse coloro, ne' quali tale circostanza non concorreva, e che superstiti non trovavansi. E' nota la regola del dritto, che *quod sub aliqua conditione datur, sub contraria ademtum videtur*. Quindi se i figli eran chiamati laddove superstiti sarebbonsi trovati, questo fa intendere lucidamente, che essi erano esclusi quando erano predefonti. Questa teoria legale, che risulta dal nesso delle idee del donante, vale egualmente nelle ultime volontà, e negli atti tra vivi, ed il gran Donello la espresse a tal modo: *Qui dat sub conditione, sub contraria conditione datum nolle intelligitur* (1). E' evidente dunque, che se il donante pattui, che i figli fussero chiamati laddove essi erano superstiti, sotto la contraria condizione, cioè se fussero predefonti, vietò certamente che essi succedessero. Dunque se i figli predefonti erano esclusi, qual dritto hanno potuto trasmettere alli loro renunciatarj?

TER-

(1) *Donell. in Cod. tit. de condit. ob causs. dator. in L. 6. n. 5.* Si vegga anche Alciato *lib. IX. cons. 88. n. 5.*

TERZA RISPOSTA.

MA prescindiamo dalle riflessioni già fatte. Consultiamo meglio il tenor della donazione, ed esso ci somministrerà una pruova sicura, che fa vedere l'idea decisa del donante diretta ad escludere i rinunciatarj. L'Arciprete Guadagni previde il caso, che i conjugi donatarj Felice, e Silvia morissero senza lasciare figli superstiti, in detto caso egli volle, che i beni donati cedessero a beneficio di alcuni suoi congiunti Vincenzo, Alessandro e Francesco Ciano. Ciò posto se da'Conjugi donatarj fussero nati figli, i quali poi fossero tutti premorti ai genitori, questi figli niun dritto tramandar potevano ai loro eredi, o renunciatarj, giacchè verificavasi allora la chiamata di Alessandro ed altri di Ciano, per essersi avverata la condizione, che Felice, e Silvia eran morti senza prole superstite. Dunque da ciò è evidente, che niun dritto avrebbero potuto ostentare cotesti renunciatarj de' figli predefonti in faccia di Alessandro, ed altri di Ciano, che sarebbero chiamati dall'espresso invito del donante. Or io dimando al mio contradittore. Può negarsi, che la chiamata di Alessandro, ed altri di Ciano, e il dritto de' medesimi sia minore di quello de'figli superstiti? Può negarsi, che i figli superstiti precedano nell'ordine delle chiamate li fratelli Ciani? Certamente che nò. Dunque se il dritto de' figli superstiti è prevalente, e poziore al dritto di

Ales-